



**COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO  
PROV. DI L'AQUILA**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 17 Del 28-09-2012

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

|                            |          |                         |          |
|----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| <b>BERARDUCCI GIUSEPPE</b> | <b>P</b> | <b>ORSINI PASQUALE</b>  | <b>P</b> |
| <b>MARZUOLO FELICIANO</b>  | <b>P</b> | <b>D'AMATO JOANNE</b>   | <b>P</b> |
| <b>D'AMICO STEFANO</b>     | <b>P</b> | <b>PANTE' CARMELO</b>   | <b>P</b> |
| <b>FRANCIOSA PASQUALE</b>  | <b>P</b> | <b>SCHIAPPA ANTONIO</b> | <b>P</b> |
| <b>CRUGNALE ANTONIO</b>    | <b>P</b> | <b>TORTIS FLORIANO</b>  | <b>A</b> |
| <b>CARRARA ANTONIO</b>     | <b>P</b> | <b>ODDI FRANCO</b>      | <b>P</b> |
| <b>FILIPPI ANTONIO</b>     | <b>P</b> |                         |          |

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Dott. BERARDUCCI GIUSEPPE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. CUCULO MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

|                      |   |                           |   |
|----------------------|---|---------------------------|---|
| Soggetta a controllo | N | Immediatamente eseguibile | S |
|----------------------|---|---------------------------|---|

Sul punto all'O.d.G.;

Il Consigliere Carrara nella qualità di Presidente della Commissione appositamente nominata, sul punto in oggetto, precisa che le scelte operate dalla commissione sono state indirizzate verso una tutela dei cittadini pettoranesi titolari di prime case, mediante l'aumento della detrazione sulla prima casa, e degli anziani residenti in Istituti di ricovero o Sanitari, a seguito di ricovero permanente, mediante l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto;

Il Consigliere Pantè, in qualità di membro della Commissione, precisa come non si è addivenuti all'assimilazione di prima casa per i residenti estero, in quanto la medesima sarebbe stata estremamente vantaggiosa per questi ultimi a discapito dei cittadini pettoranesi residenti in loco;

Il Consigliere Oddi richiede un approfondimento sulla tassazione dei residenti estero;

Il Consigliere Pantè precisa come la scelta adottata dalla Commissione sia stata valutata la più opportuna per l'anno 2012, salvo in ogni caso la possibilità di intervenire nelle prossime annualità in modifica delle aliquote che oggi vengono fissate;

L'Assessore Marzuolo precisa di condividere in toto le scelte operate dalla Commissione in favore dei soggetti residenti titolari di prime case;

Il Sindaco precisa come ogni eventuale modifica delle aliquote fissate dalla Commissione potrà essere operata nelle successive annualità, pur esprimendo il proprio parere favorevole alla scelta di agevolare i soggetti residenti titolari di prime case;

Il Consigliere Carrara precisa, anche in prospettiva futura, come alcune stime potranno essere modificate; il medesimo rileva tuttavia come la Commissione sia entrata nello specifico di diverse questioni controverse;

Esce il Consigliere Oddi;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito in Legge 22.12.2011, n. 214 e in particolare l'art. 13, comma 1, con il quale si prevede l'introduzione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 dell'imposta municipale propria con applicazione della stessa in tutti i comuni del territorio nazionale secondo la disciplina generale dell'imposta recata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei successivi commi del medesimo art. 13;

Visto il comma 2 dell'art. 13 citato che fissa il presupposto dell'imposta municipale propria nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

Visto il comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce l'aliquota dell'imposta in una misura base pari allo 0,76%, concedendo la facoltà ai Comuni di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, con

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 28-09-2012

deliberazione del Consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visti i commi 7 e 8 dell'art.13 in argomento che disciplinano le ipotesi di aliquota ridotta ex lege:

- aliquota ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

- aliquota ridotta allo 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, con facoltà per i Comuni di ridurla fino a 0,1 punti percentuali;

Visto il comma 9 del citato art. 13 che consente ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto il comma 10 del medesimo art. 13 che introduce le seguenti detrazioni d'imposta:

- una detrazione pari a 230,00 euro dall'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;

- per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, dimorante abitualmente e residente nella stessa unità immobiliare, fino un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione di base;

Considerato che le predette detrazioni si applicano fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, e sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e – in caso di destinazione ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi – alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visto che è facoltà dei Comuni di elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto degli equilibri di bilancio, ma in tal caso l'Ente non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Rilevato che:

- la predetta detrazione si applica alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze e le detrazioni si applicano anche alla casa coniugale del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti tuttavia assegnatario. Opera a condizione che costui non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

Considerato che il comma 11, del citato art. 13, prevede l'assegnazione dal 2012 allo Stato della quota pari al cinquanta per cento dell'importo ottenuto applicando l'aliquota base dello 0,76% all'imponibile di tutti gli immobili, ad esclusione dell'abitazione principale con relative pertinenze e dei fabbricati rurali; la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente al versamento dell'imposta municipale propria, mediante modello F24;

Atteso che il medesimo art. 13 in argomento prevede al comma 17 la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo di cui agli art. 2 e 13 del D.Lgs. 23/2011 in misura corrispondente al maggior gettito stimato ad aliquota di base derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale recata dai precedenti commi da 1 a 14 del medesimo art. 13;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/12, convertito in Legge 214/12, secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle relative detrazioni, riduzioni ed agevolazioni;

Considerato che il comma 169 della Legge 296/06 prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il prospetto delle aliquote IMU fissate per l'anno 2012, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Con votazione unanime palese

### **DELIBERA**

1. Di approvare per l'anno 2012 le aliquote base e le detrazioni per l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** sugli immobili, secondo le specifiche di seguito elencate:

a) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria nella misura di 0,76 punti percentuali da applicarsi agli immobili non soggetti ad aliquota ridotta di cui ai punti seguenti;

b) di determinare l'aliquota ridotta nella misura di 0,4 punti percentuali da applicarsi all'unità

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 28-09-2012

immobiliare principale e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7;

c) di stabilire l'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze - rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica - nella seguente misura:

- detrazione di 230,00 euro dall'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e

relative pertinenze;

- per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, dimorante abitualmente e residente nella stessa unità immobiliare, fino un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione di base;

e) di stabilire l'applicazione delle detrazioni alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;

f) di stabilire l'applicazione dell'aliquota ridotta nella misura di 0,4 punti percentuali e delle detrazioni di cui al punto d) sulla casa coniugale del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti tuttavia assegnatario, a condizione che costui non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dall'intervenuta esecutività e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Dott.BERARDUCCI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.CUCULO MARIO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 dal giorno 31-10-2012 al giorno 15-11-2012, prot. n. 384

Pettorano sul Gizio, li 31-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.CUCULO MARIO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- a seguito di pubblicazione per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000..

Pettorano sul Gizio, li 28-09-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.CUCULO MARIO

---

Per copia conforme all'originale.

Pettorano sul Gizio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.CUCULO MARIO